



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 25/2022 del 28/04/2022

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino			X
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio			X
5	BERMOND Daniele			X
6	COTTERCHIO Sauro	X		
7	COURT Pierpaolo			X
8	DONALISIO Graziano	X		
9	EBREIUL Claudio			X
10	FARSELLA Paolo		X	
11	FLORINDI Carlo			X
12	GALLO Luca		X	
13	GIAI Luca		X	
14	GORLIER Daniele			X
15	IULIANO Monica		X	
16	LENZI Fabrizio	X		
17	MAZZINI Andrea	X		
18	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
19	RASERI Giulio	X		
20	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti 8 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Pianificazione caccia di selezione estiva al cinghiale 2022/23 per CATO3.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019, n. 121 del 02/09/2020 e n. 157 del 06/11/2020 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con DGR in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 19/2021 del 03/06/2021 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Viste le vigenti Linee guida regionali per la caccia al cinghiale;

Vista la DGR n. 29-4792 del 18 marzo 2022 con la quale la Regione ha avviato la caccia di selezione al cinghiale per la stagione 2022/23;

Viste le altre vigenti norme regionali sulla prevenzione della Peste suina africana;

Attesa la necessità di pianificare anche per la stagione corrente la caccia di selezione estiva al cinghiale nel fondovalle del CATO3, al fine della prevenzione danni;

Visto il Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale vigente nel CATO3 nella stagione 2021/22;

Preso atto delle osservazioni formulate da alcuni componenti il Comitato che propongono di istituire alcune nuove zone in quota, nei pressi degli alpeggi più interessati dai danni e dalle zone interdette alla caccia a causa degli incendi degli anni scorsi;

Ritenuto opportuno apportare qualche modifica al Regolamento vigente nell'anno precedente recependo altresì alcune variazioni apportate dalle norme regionali;

Ritenuto altresì necessario stabilire che possano partecipare alla caccia di selezione al cinghiale anche i cacciatori ammessi ad altri CA/ATC piemontesi purché richiedano l'ammissione al CATO3 come cacciatori temporanei pagando la relativa quota economica individuata in € 200,00;

Preso atto che il piano di prelievo selettivo del cinghiale per questa stagione venatoria è stato approvato d'ufficio dalla Regione a causa dell'emergenza PSA ed è pari a 600 capi;

Con voti unanimi favorevoli n. 8

8 su 8

DELIBERA

- di approvare per la stagione venatoria 2022/23 il Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale di cui all'Allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che possano partecipare alla caccia di selezione al cinghiale anche i cacciatori ammessi ad altri CA/ATC piemontesi purché richiedano l'ammissione al CATO3 come cacciatori temporanei pagando la relativa quota economica individuata in € 200,00
- di dare adeguata informazione del Regolamento mediante pubblicazione presso gli uffici e sul sito internet del CATO3 e di dare mandato agli uffici, come negli anni scorsi, di gestire nei vari periodi di prelievo le assegnazioni dei capi di cui si prenderà atto a fine stagione.

cb

Il Presidente
Marco Cenni

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ESTIVA AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2022/23

Art. 1 - Requisiti, domanda di partecipazione e rilascio dell'autorizzazione

1.1. Ai sensi delle norme vigenti l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori ammessi al CATO3 che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal Comprensorio medesimo o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. Tale attestato ha validità di sessanta mesi e deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019. Possono altresì partecipare alla caccia di selezione al cinghiale anche i cacciatori ammessi ad altri CA/ATC piemontesi purché richiedano l'ammissione al CATO3 come cacciatori temporanei pagando la relativa quota economica.

Inoltre, in coerenza con le recenti indicazioni regionali in materia di prevenzione e contenimento della peste suina africana (PSA) fino alla data del 30 giugno, salvo ulteriori proroghe, possono praticare la caccia di selezione al cinghiale soltanto i cacciatori che hanno frequentato lo specifico corso sulla Biosicurezza a cura di un'ASL regionale.

1.2. Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione estiva al cinghiale all'interno del territorio del CATO3 deve far pervenire apposita domanda entro il **1° giugno 2022** allegando ricevuta di versamento di € 50,00 quale quota di partecipazione e specificando la preferenza, comunque non vincolante per il Comprensorio, per le zone di assegnazione di cui al successivo art. 2. La domanda può essere presentata anche successivamente, o a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione autorizzazioni residue ai sensi del successivo punto 1.5. Il versamento della quota di partecipazione è da effettuare tramite bollettino postale o bonifico sul c/c n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 (iban: IT85T076010100000035772102; causale: domanda selettiva cinghiale 2022) oppure a mezzo pos presso gli uffici. La domanda può essere trasmessa al Comprensorio tramite posta ordinaria, posta elettronica (info@cato3.it), posta elettronica certificata (PEC cato3@pec.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio ([3519353545](tel:3519353545)) o direttamente presso gli uffici.

La quota di partecipazione dà diritto all'esercizio venatorio soltanto nel periodo e nella zona assegnati dal CATO3 e comprende l'eventuale prelievo di un capo e la possibilità di prelievo di un secondo capo, anche nella stessa giornata, la cui quota integrativa di € 40,00 sarà pagata dopo l'eventuale abbattimento. In seguito, il cacciatore può richiedere, al costo di € 40,00 un'altra autorizzazione la cui validità scadrà comunque sempre alla fine del periodo originariamente assegnato. I soggetti "striati" non vengono conteggiati nel computo di cui sopra e sono quindi prelevabili a titolo gratuito.

1.3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

1.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, la zona assegnata, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia.

1.5. Tra tutte le domande pervenute, il Comprensorio procederà alle assegnazioni delle autorizzazioni da rilasciare in ogni zona e periodo fino al raggiungimento dei posti disponibili. Ciò significa che la preferenza indicata all'atto della domanda è puramente indicativa ed al cacciatore richiedente la partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale potrà essere assegnato anche una zona e un periodo diversi da quelli prescelti in funzione della prioritaria necessità di indirizzare i prelievi nelle zone dove le densità sono maggiori e dove si rinvencono e/o si temono ingenti danni o allarme sociale. In caso di numero di domande eccedenti la disponibilità di posti, il Comprensorio procederà alle assegnazioni per sorteggio e divulgandone l'esito entro lunedì 6 giugno. In caso di rinuncia all'assegnazione, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro l'inizio del periodo assegnato viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato e in questo caso

l'autorizzazione sarà assegnata ad altro cacciatore. Ai cacciatori esclusi da una qualsiasi assegnazione verrà restituito l'importo versato all'atto della domanda.

Art. 2 – Territorio, periodi, giornate e orari di caccia

2.1. Al fine di perseguire l'obiettivo indicato dalla Regione Piemonte ovvero il depopolamento del cinghiale nelle zone a maggiore densità, il prelievo selettivo sarà indirizzato all'interno delle zone assegnate ed individuate dal CATO3 principalmente nel territorio di fondovalle, o prossimo ad esso, dove storicamente si rinvenivano i maggiori danni alle colture agricole o in alcune aree in quota appositamente individuate nei pressi delle zone interessate dagli incendi del 2017 dove si registrano danni agli alpeggi. Inoltre, su esplicita autorizzazione del CA e con la supervisione degli incaricati del medesimo, il prelievo potrà essere attuato anche in altra zona ove sia necessario intervenire urgentemente per mitigare situazioni di criticità.

2.2. Le zone sono definite in numero di 19 e sono elencate nella seguente tabella. La relativa cartografia è pubblicata sul sito internet comprensoriale nella sezione "territorio".

Zona	Denominazione	Cassetta per imbucare il tagliando
1	Susa – Bussoleno (sx orografica)	Bussoleno, via Fontan 38
2	Susa – Bussoleno (dx orografica)	Bussoleno, via Fontan 38
3	Chianocco – Bruzolo	Chianocco o Bruzolo, Municipio
4	San Giorio	San Giorio, sede CATO3
5	Borgone – San Didero	Bruzolo, Municipio
6	Villar Focchiardo – Sant'Antonino	Villar Focchiardo, piazza Abegg o Sant'Antonino, piazza O. Cantore
7	Condove	Condove, passo carraio A.I.B. dietro Municipio
8	Vaie – Chiusa	Chiusa S. Michele, via Barella 2
9	Caprie	Caprie, Municipio
10	Chiusa – Sant'Ambrogio	Chiusa S. Michele, via Barella 2
11	Giaveno - Avigliana	Giaveno, Comunità montana
12	Cumiana	Cumiana, via Vittorio Veneto, lato interno giardino
13	Caselette	Caselette, Municipio
14	Venaus-Mompantero	Venaus, Campo sportivo o Mompantero
15	Mompantero-Trucco	Mompantero, Municipio
16	Mompantero-Tour	Mompantero, Municipio
17	Mompantero-Arcella	Mompantero, Municipio
18	Chianocco-Pianfè	Chianocco, Municipio
19	Chianocco-Combe	Chianocco, Municipio

2.3. Il calendario stabilito dal CA, riportato nella tabella seguente, è compreso tra il 09/06 e il 12/09 ed è suddiviso in 3 periodi di assegnazione di ugual durata. All'interno del periodo assegnato il cacciatore può esercitare il prelievo selettivo del cinghiale per un massimo di 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica ad eccezione delle zone 15, 16, 17, 18 e 19 nelle quali è vietato l'esercizio venatorio di domenica.

Ai sensi della Legge regionale n. 5/2018, in tutte le zone è vietato l'esercizio venatorio nelle prime due domeniche del mese di settembre.

CLASSI DI PRELIEVO	PERIODO	APERTURA	CHIUSURA
Striati, Rossi, Maschi, Femmine	1	Gi 09/06	Lu 04/07
	2	Gi 07/07	Lu 08/08
	3	Gi 11/08	Lu 12/09

2.4. In ogni periodo e in ogni zona possono essere autorizzati dal CA due cacciatori ad eccezione delle zone 11 e 12 dove possono essere autorizzati tre cacciatori. Tale deroga è in seguito applicabile, a discrezione del personale incaricato, anche ad altre zone di dimensioni idonee e dove sono segnalate situazioni di criticità per la presenza di cinghiali.

2.5. L'orario di caccia consentito va dall'ora di inizio attività venatoria indicata nel tesserino regionale alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 fino a un'ora dopo il tramonto (un'ora dopo la data indicata nel tesserino venatorio regionale). In coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 15 marzo 2022, così come modificato dal Decreto n. 21 del 30 marzo 2022, il prelievo è consentito

fino a due ore dopo il tramonto (due ore dopo la data indicata nel tesserino venatorio regionale) sino al 30 giugno 2022 salvo ulteriori proroghe regionali e in ogni caso non oltre l'esecutività del "Piano Regionale d'interventi urgenti per la Gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana".

2.6. Il cacciatore autorizzato, preventivamente ad ogni uscita, deve indicare la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sul retro della scheda autorizzativa e deve provvedere, a segnalare la sua presenza imbucando lo specifico tagliando nelle cassette di uno dei Comuni in cui ricade la zona assegnatagli dal CA, secondo lo schema riportato nella tabella di cui all'art. 2.2. Sul tagliando deve essere sempre indicata la località di inizio caccia (frazione, cascina, strada o qualsiasi altra indicazione di riferimento del punto di partenza) e non soltanto il nome del Comune.

Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia

3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è comunque consentito il calibro 270). I caricatori delle carabine a ripetizione semiautomatica devono contenere un massimo di due cartucce qualora il giorno di caccia coincida con una giornata durante la quale è ammesso l'esercizio venatorio ad altre specie.

3.2. Per motivi di sicurezza, il prelievo può essere esercitato esclusivamente all'aspetto; l'appostamento dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizione tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare sul territorio con l'arma carica e/o al di fuori della custodia verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

3.3. Il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale capi di abbigliamento ad alta visibilità e deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria. A tal fine, per chi ne faccia richiesta, il Comprensorio mette a disposizione in comodato d'uso gratuito una scala utilizzabile con funzione di appoggio sopraelevato per il tiro al fine di migliorare i requisiti di sicurezza stante l'ambiente di pianura in cui si opera prevalentemente e allo scopo di agevolare gli appostamenti ai sensi della normativa regionale vigente.

3.4. Ai sensi delle norme regionali, è consentito il prelievo di tutte le classi: Maschi, Femmine, Giovani (Striati o Rossi di entrambi i sessi), fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Regione. Il prelievo di una Femmina allattante comporta il pagamento aggiuntivo al Comprensorio di una quota pari a € 50,00.

3.5. Ogni colpo sparato dovrà essere comunicato al Comprensorio entro 10 minuti mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, esito dello sparo (abbattuto, ferito, sbagliato) e località. Il messaggio (Sms o WhatsApp) deve essere inviato allo specifico numero fornito al cacciatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione al prelievo selettivo. Il mancato invio del messaggio sarà segnalato agli organi di vigilanza quale infrazione al regolamento comprensoriale e conseguentemente sanzionato così come altre infrazioni riscontrate dal personale dipendente e dai componenti del Comitato di gestione all'uopo operanti sul territorio.

3.6. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.

3.7. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente, e, in qualsiasi forma, di battitori.

3.8. Per favorire il prelievo, in deroga al divieto della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo" con mais da granella. È vietato l'utilizzo di scarti alimentari/di macellazione o di altri rifiuti organici, l'allestimento di più di 2 siti di foraggiamento per km quadrato, e il foraggiamento va sospeso, con rimozione dell'alimento residuo, al termine degli interventi di depopolamento. È consentito un utilizzo massimo di 2kg di mais da granella al giorno per sito.

3.9. Ad abbattimento accertato, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre all'animale il contrassegno. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento

sul tesserino attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 4 – Biosicurezza

4.1. Le disposizioni di Biosicurezza di cui al presente articolo 4 restano in vigore almeno sino al 30 giugno salvo diverse comunicazioni e/o proroghe della loro vigenza.

4.2. Unicamente nei casi in cui il cacciatore verifichi nella carcassa del cinghiale abbattuto l'assenza di segni anatomo-patologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interramento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale. Negli altri casi è vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle che devono essere smaltiti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

4.3. Il cacciatore deve comunque assicurare:

- la disinfezione del mezzo o parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di caccia e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di caccia;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.).

4.4. Nell'ambito della sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invitano tutti i cacciatori che dovessero ritrovarne, di non manipolarle e di segnalarle prontamente agli uffici del CA.

Art. 5 - Controllo dei capi abbattuti

5.1. Un incaricato del Comprensorio, già avvisato ai sensi del precedente punto 3.5., contatterà il cacciatore al fine di concordare il controllo del capo abbattuto, per il rilevamento dei dati biometrici e per il prelievo di campioni per le analisi sanitarie previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Sanzioni e norme finali

6.1. Il Comprensorio, qualora ritenuto necessario e a seguito di eventuali variazioni delle disposizioni regionali vigenti, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in corso d'opera e, nel caso, di darne adeguata pubblicità.

6.2. Per quanto riguarda la disciplina della caccia di selezione al cinghiale dal 20 settembre al termine della stagione venatoria, il Comitato provvederà a deliberare un altro regolamento che riguarderà l'intero territorio comprensoriale.

6.3. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 5/2018, dal Calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

6.4. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.